



Genova, 14 aprile 2025

Spettabile  
Autorità di Regolazione  
Dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

**CONSULTAZIONE SULLE MISURE CONCERNENTI IL CONTENUTO MINIMO DEGLI SPECIFICI DIRITTI, ANCHE DI NATURA RISARCITORIA, CHE GLI UTENTI POSSONO ESIGERE NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI E DEI GESTORI DEI SERVIZI EROGATI NELLE PERTINENZE DI SERVIZIO DELLE RETI AUTOSTRADALI. MISURE AFFERENTI AL RIMBORSO DEL PEDAGGIO IN PRESENZA DI LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO ALL'INFRASTRUTTURA - OSSERVAZIONI.**

- All'art. 8 bis (disciplinante il meccanismo di rimborso del pedaggio) si chiede di prevedere la cancellazione del pedaggio nei tratti autostradali privi delle dotazioni di sicurezza (**corsie di emergenza, gallerie a norma ecc.) o con dotazioni di sicurezza non conformi alle normative europee**). Inoltre, nel calcolo del rimborso in presenza di cantieri, con i coefficienti stabiliti nella formula indicata nell'articolo in esame, non sembra essere stata sufficientemente tenuta in conto la notevole riduzione di velocità (40Km/h) e il minore livello di sicurezza dovuti al cambio di carreggiata (anche a parità di corsie complessivamente disponibili). Si chiede dunque di **modificare la formula del coefficiente di rimborso parametrandola anche alla presenza di cambi di carreggiata a parità di corsie disponibili**. Infine, l'attuale formula di coefficiente tiene conto – quale aggravante per il calcolo dei rimborsi – dei cantieri realizzati nei periodi di bollino giallo o rosso o nero indicati dal Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità. **Tali classificazioni di livello nazionale devono essere integrate da indicazioni di livello locale** in grado di sconsigliare al concessionario la realizzazione di cantieri in periodi della settimana notoriamente congestionati su particolari tratte (ad esempio le tratte verso i centri di villeggiatura estiva della Liguria il venerdì sera o quelli di ritorno da tali località la domenica sera).
- In relazione all'art. 8 bis, comma 5 (esclusione dei cantieri notturni dal calcolo dei rimborsi), si evidenzia quanto segue. Sebbene sia ragionevole non prevedere forme di rimborsi per i cantieri notturni (per incentivare il concessionario ad una più razionale organizzazione dei cantieri durante orari con traffico limitato o quasi assente), si chiede di inserire **sanzioni con impatto economico per il concessionario nei casi in cui i cantieri notturni causino la chiusura notturna di una tratta**. Ciò perché in tali casi il concessionario crea rilevanti disagi alla popolazione locale e agli utenti che scelgono la notte per viaggiare evitando le ore più congestionate. Inoltre, **andrebbero inclusi nei rimborsi anche i cantieri la cui durata è compresa tra zero e quattro ore, impattanti la**



COMUNE DI GENOVA



Gruppo Consiliare  
**Uniti per la Costituzione**  
Comune di Genova

Via Garibaldi 14 | 16124 Genova | Tel. 010 55 72079 | Palazzo delle Torrette  
Mail: [gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it](mailto:gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it)



**fascia oraria diurna 06-22.** Ad esempio un cantiere parzialmente notturno che durasse da mezzanotte alle 9.30 del mattino causerebbe un grave disagio ai pendolari (tra le 6 e le 9.30) ma non genererebbe alcuna forma di rimborso. Ciò sarebbe iniquo: occorrerebbe almeno includere tutti i cantieri (anche al di sotto delle 4 ore nella fascia diurna) in prosecuzione temporale di un cantiere notturno ovvero all'inizio di un cantiere notturno.

- All'art. 8 ter (disciplinante la modalità del rimborso), **mantenere il meccanismo automatico di rimborso tramite sconto diretto alla barriera di esazione**, ma **introdurre meccanismi di verifica da parte dell'Autorità circa la corretta applicazione del coefficiente di sconto in relazione ai parametri previsti**. In altre parole, introdurre meccanismi di controllo sull'effettiva durata del cantiere (spesso difformi da quella programmata) sul reale numero di carreggiate occupate dal cantiere e su tutti gli altri parametri rilevanti.

- Aggiungere l'art. 8 quater disciplinante la **responsabilità oggettiva del concessionario per gli incidenti che si verificano in presenza di scambi di carreggiata**, restringimenti o altre modifiche alla viabilità di particolare pericolo per l'utenza. Tale articolo dovrà **introdurre forme di corresponsabilità del concessionario** nei danni causati da incidenti che avvengano in prossimità di cambi di carreggiata o restringimenti o altre modifiche alla viabilità connesse alla presenza di un cantiere, salvo la prova – a carico del concessionario medesimo – che l'incidente sia avvenuto per cause totalmente indipendenti dalla predetta modifica viaria.

- Rispetto alle integrazioni alla misura 14.4, **è fondamentale che l'ammontare dei rimborsi erogati agli utenti restino ad esclusivo carico dei concessionari e non possano in alcun modo essere recuperati da questi in tariffa**.

- In relazione alla misura 14.5, si chiede che **l'entrata in vigore della regolazione sia anticipata rispetto a quella prevista (31 marzo 2026)**. I tempi concessi alle società autostradali prima dell'entrata in vigore sono decisamente troppo lunghi in ragione della gravità della situazione della rete autostradale e del fatto che tutte le informazioni (programmazione dei cantieri e loro impatto) e gli strumenti necessari (caselli di esazione) per implementare tale regolamentazione sono da sempre nella iena disponibilità dei concessionari. Si **propone di far decorrere l'entrata in vigore da ottobre 2025**.

Cordiali saluti.

Mattia Cruciol  
Capogruppo Gruppo Consiliare  
Uniti per la Costituzione



Gruppo Consiliare  
**Uniti per la Costituzione**  
Comune di Genova

Via Garibaldi 14 | 16124 Genova | Tel. 010 55 72079 | Palazzo delle Torrette  
Mail: [gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it](mailto:gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it)